STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE

Report 19/2016 aggiornato al: 19 luglio 2016

Il <u>Consiglio dei Ministri</u>, nella seduta del 14 luglio u.s., ha approvato, in secondo esame, il decreto legislativo recante il testo unico in materia di **società a partecipazione pubblica.**

Il Governo ha recepito e fatti propri buona parte delle osservazioni e delle condizioni rese dalle Commissioni parlamentari di merito, dalla Conferenza Unificata e dal Consiglio di Stato, di seguito riportate. Il testo torna ora alle Commissioni parlamentari per un supplemento di esame, come previsto dalla legge delega.

Lo schema di decreto legislativo in esame (atto Governo 297) è attuativo, come già evidenziato, dell'articolo 18 della legge 124/2015, che ha delegato il Governo ad intervenire sulla disciplina del sistema delle società pubbliche partecipate al fine di semplificare e razionalizzare le regole vigenti in materia, precisare l'ambito di applicazione della disciplina e migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché assicurare che la scelta di costituire società pubbliche, ovvero acquisirne la partecipazione societaria, sia sottoposta a condizioni e limiti più stringenti.

I criteri di delega prevedono, altresì, la distinzione tra i tipi di società in relazione alle attività svolte, le modalità di affidamento dei servizi, diretta o mediante procedura di evidenza pubblica.

Le norme di cui agli *articoli da 1 a 5* del provvedimento in materia di società partecipate riguardano essenzialmente il perimetro di applicazione delle norme, l'ambito di attività e le procedure per l'istituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, ed hanno l'obiettivo prioritario di regolamentare la riduzione del numero delle società partecipate e della tutela della concorrenza.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, che trova applicazione ai fini della costituzione di società partecipate, ovvero l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni ad opera di amministrazioni pubbliche, intendendosi per "società" le sole società per azioni e a responsabilità limitata, di cui al titolo V del libro V del c.c.

Gli articoli 2 e 3 intervengono sul significato giuridico di alcune definizioni, in particolare quelle che identificano le modalità di partecipazione delle amministrazioni pubbliche in società per azioni e a responsabilità limitata.

Tali definizioni sono per lo più di derivazione europea, per effetto del ruolo svolto dalla Commissione europea nella definizione della disciplina dei servizi di interesse generale e del rilievo assunto dalle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (artt. 14, 106 e 107 del

TFUE) in ordine alla nozione di servizi di interesse economico generale e della giurisprudenza nazionale.

La commissione Bilancio della Camera, in sede di parere, ha richiesto che nella definizione di servizi di interesse generale di cui *all'articolo 2* rientri anche quella di servizi di interesse economico generale, cd. "SIEG", affinchè questi ultimi possano rientrare tra le finalità perseguibili mediante la gestione delle partecipazioni pubbliche.

Come richiesto dalla Commissione V Bilancio della Camera (condizione n. 3), il Governo ha evidenziato che "la definizione di servizi di interesse generale è coerente con la disciplina, in corso di emanazione, dei servizi pubblici locali di interesse economico generale (schema di decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124). Al comma 1, lettera h), in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato e della Commissione V Bilancio della Camera (condizione n. 2), è stato chiarito, per eliminare ogni dubbio, che nella definizione di "servizi di interesse generale" è ricompresa anche quella di servizi di interesse economico generale." Sul punto il comma 1, lett. h) del nuovo testo, nell'ambito dei servizi di interesse generale, incorpora pertanto anche i servizi di interesse economico.

Con l'articolo 3 sono individuati i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: società per azioni e società a responsabilità limitata.

Sul punto la Commissione bilancio ha posto come condizionalità la richiesta che tra i tipi di società ove è ammessa la partecipazione delle PA "siano incluse anche le cd. società consortili, come peraltro avanzato espressamente dagli stessi enti locali e dalle regioni". In accoglimento delle predette osservazioni della Commissione V Bilancio della Camera (condizione n. 5) e della Conferenza unificata sono state aggiunte anche le 'società consortili'.

Gli articoli 4 e 5 dettano le condizioni e i limiti di carattere generale per la costituzione di società a partecipazione pubblica, ovvero l'acquisizione o il mantenimento delle partecipazioni, nonché disposizioni circa gli oneri di motivazione per la costituzione di dette società. Resta in ogni caso fermo che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche minoritarie, in tali società.

Con riferimento alle attività consentite dall'articolo 4, la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha posto come condizione che "sia esplicitato che le società regionali che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria possano essere inserite nell'Allegato A".

Nei medesimi termini si è pronunciata la Commissione Bilancio della Camera secondo cui l'attività di intermediazione finanziaria esercitata dalle società finanziarie regionali dovrebbe rientrare nell'ambito delle società ammesse alla costituzione, ovvero acquisto o mantenimento.

In proposito è stata accolta la proposta della Conferenza unificata. Le società finanziarie regionali sono inserite $nell'allegato\ A$ del decreto e, quindi, sono escluse dal campo di applicazione dell'articolo in esame.

La norma esclude che possano essere costitute società aventi per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi in "settori diversi da quelli delle proprie finalità istituzionali" mentre in tutti gli altri ambiti risulta possibile istituire una società sulla base di una analitica motivazione di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria.

Su questa deliberazione si pronunciano comunque, in via preventiva, la Corte dei conti e l'Autorità per la concorrenza e per il mercato, cui vengono anche attribuiti incisivi poteri di controllo.

Sono indicate specifiche ipotesi, mutuate dalla prassi applicativa e dalle regole desumibili dalla giurisprudenza nazionale ed europea, nelle quali la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento delle partecipazioni pubbliche sono legittime.

In ordine alla produzione di un servizio di interesse generale, è stata recepita la proposta della Conferenza unificata, formulata con riferimento *all'articolo 2*, volta a precisare che nei servizi rientrano la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

Al comma 4 dell'articolo 4 si prevede, in accoglimento delle proposte della Commissione V Bilancio della Camera (condizione n. 6) e della Conferenza unificata, che le società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui al comma 2.

In accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato, che hanno indotto il Governo a eliminare la più ampia previsione dell'articolo 1, è stata introdotta, al *comma 9*, una più limitata disposizione relativa alla possibilità che con decreto del Presidente del Consiglio singole società a partecipazione pubblica possano essere sottratte all'applicazione del presente articolo, sulla base di criteri inerenti alla misura e qualità della partecipazione e all'attività svolta, oltre che al relativo interesse pubblico.

Quanto all'articolo 5 la Commissione di merito del Senato, in ordine al controllo della Corte dei conti, previsto dal comma 4 e al successivo esame di cui all'articolo 20, comma 4, e all'articolo 24, comma 3, richiede che "la Corte adegui la sua organizzazione allo svolgimento delle nuove funzioni, eventualmente valutando l'opportunità di istituire una struttura ad hoc, al fine di assicurare uniformità di indirizzo su tutto il territorio nazionale e di poter svolgere efficacemente un'analisi non solo finanziaria e contabile, ma anche in termini di economicità ed efficienza". Al riguardo è stato modificato il comma 4 dell'articolo con il quale si prevede che la Corte può adottare le misure organizzative necessarie per assicurare uniformità di valutazione anche in termini di analisi economica.

In accoglimento dell'osservazione n. 11 della Commissione V Bilancio della Camera, è stato modificato *il comma 4 dell'articolo 11* nel senso di garantire che nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurino il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Sempre all'articolo 11, al comma 8, per quanto riguarda le disposizioni in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a partecipazione pubblica, si specifica che gli amministratori delle società in controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti (in accoglimento delle condizioni della Commissione V Bilancio della Camera e della Commissione I Senato, e del Consiglio di Stato) e, nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora gli amministratori delle società in controllo pubblico siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, di quella titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza o della

società controllante, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza.

All'articolo 12, modificato a seguito dei pareri espressi, si prevede che i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

E' fatta salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto, ai sensi del successivo articolo 16; ed è devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale (in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato e della condizione n. 16 della Commissione V Bilancio della Camera).

L'articolo 14 disciplina le ipotesi di crisi aziendale nelle società a partecipazione pubblica (soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo e, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi), dettando specifiche procedure per prevenire l'aggravamento della crisi stessa, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, ivi compresa l'adozione senza indugio di un 'piano di risanamento' da parte dell'organo amministrativo della società.

E' stata accolta la condizione n. 18 della Commissione V Bilancio della Camera ed è stata modificata la rubrica dell'articolo, mentre non sono state accolte le osservazioni del Consiglio di Stato e della Commissione V Bilancio della Camera (osservazione n. 14) che miravano a differenziare la disciplina delle crisi aziendali rispetto a diverse tipologie di società (*in house* o strumentali).

In situazioni di rischio aziendale l'organo amministrativo della società è tenuto ad adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio mediante un idoneo piano di risanamento. Al proposito, il ripianamento delle perdite non costituisce provvedimento adeguato se non accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale risulti la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico della società.

Il comma 5 dell'articolo 14 del decreto è stato modificato in accoglimento della condizione della Commissione I Senato, nel senso di consentire alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c.3, della L. 196 del 2009 aumenti di capitale, aperture di linee di credito ovvero trasferimenti straordinari alle società, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un 'piano di risanamento', approvato dall'Autorità di regolazione di settore, ove esistente, e comunicato alla Corte dei conti, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

L'articolo 16, detta disposizioni relative alle società in controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici, coordina la disciplina nazionale in materia di in house providing con quella europea e, in particolare, con le nuove disposizioni dettate dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.

Al riguardo, in accoglimento dell'osservazione del Consiglio di Stato e in coerenza con l'art. 12, paragrafo 1, lett. a) della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, gli statuti delle

società devono prevedere che oltre l'ottanta per cento delle loro attività (ossia della persona giuridica controllata) siano effettuate nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci (amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice) e che la produzione ulteriore rispetto a quella prevalente sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società.

La procedura messa in atto dal provvedimento riguarda le società da costituire in futuro e i criteri indicati da tali norme dovrebbero pertanto costituire i parametri cui sottoporre le società esistenti che, in caso di esito negativo, dovrebbero andare verso lo scioglimento o la cessione per effetto delle disposizioni del successivo *articolo 24*, recante le disposizioni in ordine alla revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche.

Quanto alle disposizioni sui controlli, il principale meccanismo lo si ritrova *nell'articolo 21* dove si prevede il 'consolidamento' delle perdite non immediatamente ripianate delle società a controllo pubblico (ovvero *pro quota* quello delle altre società partecipate) nel bilancio dell'ente azionista e l'accantonamento dei corrispondenti importi nei bilanci degli enti medesimi in un apposito fondo vincolato.

Tali norme riproducono in larga parte quanto già disciplinato con la legge di stabilità per il 2014.

Resta ferma, al comma 3, la previsione in base alla quale si opera la riduzione del 30 per cento dei compensi degli amministratori delle società in house che nei tre esercizi precedenti abbiano registrato un risultato economico negativo.

Specifica forma di verifica e di controllo è rappresentata poi dalla "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", di cui all'articolo 20 dello schema di decreto, in base alla quale ogni anno le amministrazioni dovranno effettuare una ricognizione della coerenza dell'assetto delle rispettive partecipazioni societarie con le norme del decreto e, in caso contrario, intervenire per procedere, con un piano di riassetto, alla loro razionalizzazione, fusione e soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Al comma 2, in accoglimento della condizione n. 25 Commissione V Bilancio della Camera è previsto che il limite del fatturato (quale presupposto per il ricorso al piano di riassetto che nella versione originaria del decreto indicava di un milione di euro) è dimezzato a 500.000 euro.

E' stata inoltre accolta la condizione della Commissione I Senato volta a modificare il comma 2, lettera e), che fa riferimento alle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per tre dei quattro esercizi precedenti, precisando che la perdita non rappresenti una percentuale inferiore al 5 per cento del fatturato.

Per effetto delle modifiche introdotte al successivo articolo 26, comma 11, la disciplina della revisione periodica avrà decorrenza dal 2018.

Il piano di razionalizzazione ordinario a regime è anticipato da un "piano straordinario di razionalizzazione", di cui al citato articolo 24 del testo. La razionalizzazione periodica riguarderà, come confermato nel nuovo testo:

a) le partecipazioni che non rientrano tra le tipologie di cui all'articolo 4, **ove sono declinate le attività consentite**;

- b) le società prive di dipendenti ovvero con un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- c) le partecipazioni in società che svolgono attività simili ad altre;
- d) quelle con fatturato nel triennio precedente inferiore a 500 mila euro;
- e) quelle diverse dalle società per la gestione di SIEG che hanno conseguito un risultato negativo di ammontare non inferiore al 5 % del fatturato per quattro (dei cinque) esercizi precedenti. Inoltre, i piani considereranno l'esigenza di riduzione dei costi di funzionamento o di aggregazioni con altre società per le attività consentite.

L'articolo 24, relativo al piano straordinario delle partecipazioni e alla definizione degli eventuali esuberi di personale (revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche), l'articolo 25 con le disposizioni transitorie in materia di personale e l'articolo 19, in materia di gestione del personale, rivestono particolare criticità.

Con la revisione straordinaria, da effettuarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, ciascuna amministrazione dovrà verificare che nessuna società controllata ricada nelle ipotesi di cui *all'articolo 20, comma 2* e procedere, entro un anno, all'alienazione di quelle non conformi a tali criteri. Il provvedimento di ricognizione è trasmesso alla Corte dei Corti.

Al personale, per effetto *dell'articolo 19*, si applicano le norme del codice civile, le leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, incluse quelle sugli ammortizzatori sociali, e procedure trasparenti, pena la loro nullità, per le assunzioni.

Le società a controllo pubblico sono chiamate a stabilire con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, c. 3, del Dlgs 165 del 2001. In accoglimento dell'osservazione del Consiglio di Stato, è stato chiarito che in caso di mancata adozione dei predetti provvedimenti, trova diretta applicazione l'articolo 35 citato.

Si prevede poi che le amministrazioni pubbliche determinino specifici provvedimenti per la riduzione delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale.

A questo fine il decreto introduce due meccanismi: uno per il riassorbimento, da parte delle Amministrazioni che reinternalizzano funzioni già affidate *in house* o a società o aziende, entro i limiti delle dotazioni organiche e delle capacità assunzionali dell'Amministrazione interessata del personale già alle dipendenze dell'Amministrazione con contratto a tempo indeterminato a suo tempo transitato nella società in controllo pubblico, ai sensi del comma 8 del medesimo *articolo 19*.

Sul punto, sia la Commissione Affari Costituzionali del Senato sia la Commissione Bilancio della Camera hanno richiesto nel proprio parere che "si preveda espressamente, all'articolo 19, l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda, di cui all'articolo 2112 del codice civile in tutti i casi, di cui all'articolo 25, comma 9, di cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva, così da risolvere un fondamentale problema di tutela previdenziale, evitando ai lavoratori interessati la necessità di ricorrere alla ricongiunzione, estremamente onerosa, per il raggiungimento dei requisiti pensionistici".

In proposito, non sono state accolte le predette condizioni della Commissione V Bilancio della Camera (condizione n. 22) e della Commissione I Senato volte a prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile

in caso di cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva in quanto, ad avviso del Governo, la materia è adeguatamente disciplinata dall'articolo 24, comma 9, del decreto ove si prevede che in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore di società a controllo pubblico coinvolte da processi di alienazione, al personale impiegato si applica la disciplina in materia di trasferimento d'azienda, di cui all'art. 2112 del c.c. il quale, in ogni caso, è da ritenersi assorbito per effetto del richiamo di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto.

Il secondo meccanismo, nella stessa logica di mobilità e riassegnazione, riguarda il personale che risulti in eccedenza, ai sensi **dell'articolo 26, comma 1**, a seguito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni.

A tal fine il decreto, nella versione originaria, prevedeva la messa a punto di un elenco di tale personale, gestito dalla Presidenza del Consiglio- Dipartimento della Funzione Pubblica. A tale elenco dovranno attingere, per nuove assunzioni, tutte le società a controllo pubblico fino al 31 dicembre 2018, e non anche le P.A. al fine di evitare la violazione dei principi costituzionali che prevedono l'accesso alla pubblica amministrazione tramite pubblico concorso.

In questo secondo caso la Commissione Affari Costituzionali del Senato suggeriva di ricorrere alla indennità di disoccupazione NASpI, se del caso prevedendo un suo prolungamento sino a tre anni anche per garantire una gestione pro-attiva della transizione occupazionale.

Così come per gli ex dipendenti della PA resta valido quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva.

Al riguardo la Commissione Affari Costituzionali del Senato, così come la Commissione Bilancio della Camera, ha ritenuto nel proprio parere di richiedere al Governo che all'articolo 26 dello schema di decreto, come osservato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, "ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti da ricollocare, per i quali potranno essere attivati anche gli ulteriori strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale nei casi di ricollocazione a seguito di crisi aziendali, si preveda di far precedere l'inserimento del personale eccedente nell'elenco di cui al comma 1 da processi di mobilità in ambito regionale, e sia valutato l'affidamento della gestione dell'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) anziché al Dipartimento della funzione pubblica."

Al riguardo, all'articolo 25 del nuovo testo, con riferimento alle disposizioni transitorie sul personale, sono state accolte le condizioni della Commissione V Bilancio della Camera (condizione n. 27) e della Commissione I Senato, nonché le osservazioni del Consiglio di Stato.

A tal fine, anche per effetto della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, l'elenco del personale eccedente è trasmesso alla regione in cui ha sede legale la società. Le regioni, conseguentemente, gestiscono l'elenco del personale eccedentario e agevolano processi di mobilità. E' stato precisato che le regioni, decorsi sei mesi dalla prima ricognizione del personale, trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.

E' stato ridotto, al comma 4, il periodo temporale di durata del blocco delle nuove assunzioni (30 giugno 2018 in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2018), salve quelle relative agli elenchi del personale eccedentario; ed è stato chiarito, al comma 5, che per profilo "infungibile" si intende il possesso di competenze specifiche non disponibili nei citati elenchi.

Con una ulteriore modifica è fatta salva, al comma 7, la possibilità per i dipendenti dichiarati eccedentari, di attivare le ulteriori misure previste dalla disciplina nazionale e regionale vigente per le crisi aziendali, incluse le misure di cui ai decreti legislativi n. 148 e n. 150 del 2015.

Sul punto si evidenzia che la citata Agenzia (ANPAL), ai sensi dell'articolo 2 del suo Statuto, istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 150 del 2015, ha per fini istituzionali quello di coordinare la rete dei servizi per le politiche del lavoro, il coordinamento delle politiche di attivazione dei disoccupati, nonché lo sviluppo e la gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

Alla <u>Camera</u>, nel corso della settimana 18-24 luglio, la V Commissione Bilancio prosegue l'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del **DL n. 113/2016** recante **Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio** (*AC 3926 -Governo - Rel. Misiani, PD*). *Da inviare al Senato, scadenza 23 agosto.* Incardinato per l'Aula nella settimana.

Nella settimana prosegue l'esame, presso le Commissioni I e V Bilancio riunite, dello schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al **codice dell'amministrazione digitale (CAD)**, di cui al Dlgs 82/2005 (atto del Governo n.307), ai sensi dell'articolo 1 della L. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ove sono previste audizioni informali.

Le medesime Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo recante testo unico sui **servizi pubblici locali di interesse economico generale (atto del Governo n.308),** ai sensi degli articoli 16 e 18 della L. 124/2015. *Relatore Giorgis e Mazziotti Di Celso*.

In I Commissione concluso l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la **semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi** (seguito esame **Atto n. 309** - *Rel. De Menech-PD*) ove è stato espresso il parere favorevole con condizioni e osservazioni il 7 luglio. Parere favorevole anche della V Bilancio.

Le Commissioni riunite I Affari costituzionali e IV Difesa hanno concluso l'esame in sede di atti del Governo dello **schema di decreto legislativo** recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e **assorbimento del Corpo forestale dello Stato** (**Atto n. 306** - *Rel. per la I Commissione: Carbone, PD ; Rel. per la IV Commissione: Moscatt, PD)*, con parere favorevole, con osservazioni, il 12 luglio u.s. Parere favorevole, con condizioni, della V Bilancio e favorevole, con rilievi, della Commissione Agricoltura.

In Commissione IX (Trasporti), concluso l'esame **dell'atto di Governo 303**, recante schema di decreto legislativo circa la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina sulle **Autorità portuali, di cui all'art. 8, c. 1,** *lett. f*) **della legge 124/2015**, all'esame anche della Commissione Bilancio. *Relatore Tullo (PD), sul quale è stato reso parere favorevole, il 7 luglio u.s., con condizioni e osservazioni*.

In sede di parere la Commissione, per le parti relative al <u>personale</u>, è intervenuta con le seguenti osservazioni:

f) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, capoverso Art. 6, comma 5, si evidenzia l'esigenza di mantenere, come previsto dal testo vigente della legge n. 84 del 1994, la non applicabilità alle Autorità di sistema portuale della legge 20 marzo 1975, n. 70, e di limitare l'applicabilità del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle sole disposizione espressamente richiamate nella stessa legge n. 84 del 1994, e ai principi e obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed economicità; di conseguenza, all'articolo 5, comma 1, capoverso Art. 6, il secondo periodo del comma 5 dovrebbe essere riformulato nei termini seguenti: »Ad essa non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applica limitatamente alle disposizione espressamente richiamate nella presente legge, e ai principi e obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed economicità»;

La Commissione Bilancio, in proposito, ha espresso parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Cost.

Nel corso della settimana la XII Commissione Affari Sociali proseguirà l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 305 - rel. Miotto, PD) in materia di incarichi direttoriali negli enti e nelle aziende sanitarie del SSN.

In <u>Senato</u>, nella settimana 18-24 luglio, in 1° Commissione Affari Costituzionali, seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante testo unico sui **servizi pubblici locali di interesse economico generale (atto del Governo n.308),** relatore Pagliari (PD) e sul quale sono in corso di programmazione una serie di audizioni informali sul testo; e dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, CAD (**atto del Governo n. 307** – relatore Palermo (G. Autonomie).

La medesima Commissione ha concluso l'esame dello **schema di decreto sul Corpo forestale dello Stato (atto del Governo n.306).** Relatori per la I Commissione Gotor (PD), e per la Commissione IV Difesa, Rossi (AP). Sul testo deve esprimersi la Commissione V Bilancio.

Il *disegno di legge AS 2451* di modifica della L. 196/2009 **in materia di bilancio dello Stato** (*Rel. Boccia*), già approvato dalla Camera il 22 giugno u.s., nel corso della settimana è all'esame dell V Commissione bilancio, sede referente, del Senato. *Relatore Azzollini.* (*AP*).

In Commissione 7[^] Istruzione, in sede referente, <u>non è calendarizzato</u> l'esame del **disegno di legge 322** e abb., recante norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati.

Il 7 giugno u.s. esame e rinvio dopo aver svolto auduzioni informali sul provvedimento.

In Commissione 12° Sanità, nella settimana, è in programma il seguito dell'esame **dell'atto Governo 305**, recante lo schema di decreto legislativo in materia di **incarichi direttoriali negli enti del SSN**, attuativo dell'art. 11, c. 1, *lett. p*) della legge 124/15. *Relatrice De Biasi. (PD)*

AC 3926 (DL 113/2016) Governo

decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

Trasmesso il 24 giugno. Assegnato in sede referente alla V Commissione Bilancio.

Esame in corso

AC 3828

Modifiche alla legge di contabilità L. 196/2009, ai sensi dell'art. 15 della legge 243/2012.

Sede referente - V Bilancio - rel. Boccia

In corso esame in commissione. Approvati emendamenti. Testo incardinato per l'Aula nella settimana 20-26 giugno. Approvato il 22 giugno. Trasmesso al Senato.

AG 267

Schema di Dlgs recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell'articolo 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione della amministrazioni pubbliche.

Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016

Assegnato il 17 febbraio alla I e V Commissione di Camera e Senato per l'espressione del parere di competenza. Seguito esame nella settimana 14-17 marzo

All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo, ove è stata sancita l'Intesa tra Governo e enti territoriali. Assegnato alle commissioni parlamentari.

All'esame della I e V Commissione il 18-24 aprile.

Commissioni hanno espressoo parere favorevole, condizioni e osservazioni il 20 aprile 2016. Approvato in via definitiva dal CdM il 17 maggio 2016.

AG 292

Schema di Dlgs recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare

Esame preliminare del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2016.

All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo, ove è stata sancita l'Intesa tra Governo e enti territoriali Testo trasmesso alle Camere e assegnato il 12 aprile 2016

Alla Camera alla I e XI Commissione, nonchè alla V commissione per i riflessi finanziari. Esame in corso. Parere espresso. All'esame del CdM il 15 giugno 2016. Approvato in via definitiva. Pubblicato in GU del 28 giugno 2016 - Decreto Leg.vo 116/2016

AG 303

Schema di Dlgs recante norme in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124

Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016.

All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 24 marzo, dove si è concordato il rinvio dell'esame del testo.

Esaminato nella seduta del 31 marzo 2016. Parere reso Trasmesso alle Camere, assegnato alla V (Bilancio) e IX (Trasporti) Commissione.

In corso esame. Espresso parere.

AG 306

Schema di Dlgs recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016 All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo, ove è stata sancita l'Intesa tra Governo e enti territoriali Trasmesso alle Camere il 26 maggio 2016.

Assegnato alla I (Aff Cost) e IV (Difesa) Commissione delle Camere. In corso esame. Espresso parere.

AG 305

Schema di Dlgs di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria

Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016

All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo, ove è stata sancita l'Intesa tra Governo e enti territoriali. Espresso parere favorevole, con osservazioni. Trasmesso alle Camere il 18 maggio 2016.

Assegnato alle Camere alla XII (Aff Sociali) Commissione e alla V (Bilancio) in sede consultiva per i riflessi finanziari.
In corso esame.

AG 297

Schema di Dlgs recante norme di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Nello specifico è adottato un Testo unico che si applica a società di capitali (Spa o Srl).

Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016

All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 24 marzo, dove si è condivisa la richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento. All'esame della Conferenza il 14 aprile. Parere reso, con osservazioni.

Trasmesso alla Camera e al Senato, commissioni I e V.

In corso esame. Espresso parere di competenza.

All'esame del CdM per esame non definitivo il 14 luglio. Rinviato alle Camere.

AG 308

Schema di Dlgs recante il Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016 All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 24 marzo, dove si è condivisa la richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento. All'esame della Conferenza del 12 maggio 2016 per l'espressione del parere. Parere reso favorevole, con osservazioni.

Assegnato alla I e V Commissione il 7 giugno 2016. In corso esame.

AG 307

Schema di Dlgs recante norme di attuazione dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante modifica e integrazione del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016

All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo, ove è stata sancita l'Intesa tra Governo e enti territoriali Parere favorevole, con osservazioni.

Assegnato alla I e V Commissione il 7 giugno 2016. In corso esame.

AG 291

Schema di Dlgs recante attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016

All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo, ove è stata sancita l'Intesa tra Governo e enti territoriali. Testo trasmesso in sede parlamentare.

All'esame della I Commissione Camera e Senato il 20-21 aprile 2016. Esame in corso.

Parere espresso il 25 maggio 2016.

All'esame del CdM il 15 giugno 2016. Approvato lo schema di decreto in via preliminare

Pubblicato Dlgs 126 del 2016 in GU del 13 luglio 2016.

AG 293

Schema di Dlgs recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124

Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016

All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo, ove è stata sancita l'Intesa tra Governo e enti territoriali. Trasmesso alle Camere

Alla Camera assegnato alla I e V Commissione Bilancio il 12 aprile 2016. Esame in corso.

Le Commissioni di merito hanno espresso parere favorevole, con osservazioni, allo schema di decreto, il 25 maggio e l'8 giugno

	2016. All'esame, in via definitiva, del CdM del 15 giugno 2016. Approvato lo schema di decreto. Pubblicato Dlgs 127 del 2016 in GU del 13 luglio 2016.
AG 309 Schema di DPR recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124	Esame preliminare del CdM, nella seduta del 20 gennaio 2016 All'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 12 maggio, ai fini dell'Intesa. Sancita intesa. Assegnato alla I e V Commissione il 10 giugno 2016

SENATO DELLA REPUBBLICA

AS 2451 Modifiche alla legge di contabilità L. 196/2009, ai sensi dell'art. 15 della legge 243/2012.	Approvato dalla Camera, in prima lettura (AC 3828) Assegnato alla V commissione Bilancio. Esame in corso.
AS 322 e connessi ex Istituti musicali pareggiati	Commissione 7^ Istruzione, Beni culturali. Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati Esame in corso, in sede referente, congiuntamente ai DDL 934, 972 e 1616. Relatore Martini. Esame il 7 giugno e rinvio.
AS 2111 AC 3444 - Governo	Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente il 20 dicembre 2015.
Legge di Stabilità 2016	Approvata dal Senato, in prima lettura, il 20 novembre 2015, con maximemendamento del Governo e questione di fiducia (AS 2111-A); Modificata e approvata dalla Camera, in seconda lettura, il 19 dicembre (AC 3444-A). Testo approvato definitivamente, in terza lettura, il 22 dicembre 2015 (AS 2111-B) Legge 28 dicembre 2015, n. 208

AS 1429-B - Governo AC 2613-D

Revisione della parte seconda della Costituzione

Rel: Finocchiaro Governo: M. Boschi

Approvato in via definitiva

Approvato dal Senato, in prima deliberazione, l'8 agosto 2014 (AS 1429) Approvato dalla Camera, con modificazioni, prima deliberazione, il 10 marzo 2015 (AC 2613-A)

Terza lettura (AS 1429-B) – Approvato con modificazioni il 13 ottobre 2015.

All'esame dell'Assemblea della Camera (AC 2613-B) in quarta lettura, approvato nella seduta dell'11 gennaio 2016, e già approvato dal Senato il 13 ottobre 2015.

L'Assemblea del Senato ha approvato il 20 gennaio, in seconda deliberazione, il ddl costituzionale n. 1429-D, recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario; già approvato da entrambe le Camere in prima deliberazione, Al tempo stesso, il progetto di riforma modifica la disciplina del procedimento legislativo e interviene sul Titolo V della Parte seconda della Costituzione, eliminando la competenza legislativa concorrente e sopprimendo ogni riferimento costituzionale alle province nella Costituzione. Il testo approvato, oltre al superamento dell'attuale sistema bicamerale, prevede in particolare:

- il superamento del bicameralismo perfetto e all'introduzione di un **bicameralismo differenziato,** in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.
- -la **revisione del procedimento legislativo,** inclusa l'introduzione del c.d. "voto a data certa";
- l'introduzione dello **statuto delle opposizioni**;
- la facoltà di **ricorso preventivo** di legittimità costituzionale **sulle leggi elettorali** di Camera e Senato e alcune modifiche alla disciplina dei **referendum**;
- tempi certi per l'esame delle **proposte di legge di iniziativa popolare**, per la presentazione delle quali viene elevato il numero di firme necessarie;
- la costituzionalizzazione dei limiti alla decretazione d'urgenza;
- modifiche al sistema di **elezione del Presidente della Repubblica** e **dei giudici della Corte Costituzionale** da parte del Parlamento;
- la soppressione della previsione costituzionale delle province;
- la riforma della ripartizione delle materie di competenza legislativa tra Stato e regioni e la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il disegno di legge è stato approvato in via definitiva il 12 aprile 2016 dalla Camera, ai sensi dell'art. 138 della Cost.; il testo è stato pubblicato in G.U. il 15 aprile.

Confederazione UIL

Servizio Politiche contrattuali Pubblico impiego Servizio Legislativo-Rapporti con il Parlamento